

Deliberazione della Giunta Regionale 25 maggio 2026, n. 14-2608

Legge regionale n. 19/2009, articolo 29, comma 10. Nomina dei componenti della "Commissione di valutazione per i dirigenti degli enti di gestione delle aree naturali protette", per il quinquennio 2026-2031.



Seduta N° 162

Adunanza 25 MAGGIO 2026

Il giorno 25 del mese di maggio duemilaventisei alle ore 09:05 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità telematica, in deroga al Regolamento della Giunta regionale con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Paolo BONGIOANNI - Marina CHIARELLI - Federico RIBOLDI

DGR 14-2608/2026/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 19/2009, articolo 29, comma 10. Nomina dei componenti della "Commissione di valutazione per i dirigenti degli enti di gestione delle aree naturali protette", per il quinquennio 2026-2031.

A relazione di: Gallo, (Bongioanni)

Premesso che l'articolo 29 della legge regionale n. 19/2009 "Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", in particolare:

al comma 1, nell'ambito dell'attività di coordinamento riconosciuta alla Regione nei confronti dei propri Enti di gestione delle aree protette, riserva alla stessa il potere di definire obiettivi e linee strategiche prioritarie per il sistema mediante appositi provvedimenti di indirizzo;

al comma 4, individua le diverse attività attraverso cui la Regione esercita le suddette funzioni di indirizzo e coordinamento agli Enti strumentali di gestione delle aree naturali protette, tra cui, alla lettera b), l'istituzione della "Commissione di valutazione per i dirigenti degli enti di gestione delle aree naturali protette" con il compito di definire criteri omogenei da adottare per il sistema valutativo dei dirigenti degli enti ed esprimere pareri sui risultati e sulla correttezza delle procedure di valutazione;

al comma 10, sancisce che la suddetta Commissione è costituita con deliberazione della Giunta regionale ed è composta da esperti in materia di organizzazione e gestione del personale degli enti del comparto Regione - Autonomie locali e che svolge il ruolo di segretario un funzionario della Direzione regionale competente;

al comma 11, dispone che i suoi componenti non possono ricoprire incarichi presso gli enti di gestione per le materie oggetto di controllo.

Premesso, inoltre, che:

la DGR n. 71-2681 del 21 dicembre 2015 ha approvato il sistema di valutazione del personale dirigenziale degli Enti di gestione che è applicato a partire dall'anno 2016 e tutt'ora vigente e ha provveduto alla nomina, di durata biennale, dei componenti della citata Commissione, individuati

tra i Dirigenti regionali competenti nelle materie di cui al sopra citato comma 10, su designazione dei rispettivi Direttori;

il suddetto provvedimento ha disposto, in particolare, che ai componenti non spetta alcun compenso.

con la DGR n. 1-758 del 20 dicembre 2019, sono stati nominati, con scadenza al 20 dicembre 2024, i nuovi componenti della Commissione sopra citata, con le modalità sopra descritte.

Dato atto che, essendo scaduta la durata dell'incarico di cui alla suddetta DGR n. 1-758 del 20 dicembre 2019, al fine di poter procedere alla nomina dei nuovi componenti della Commissione, il Direttore della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio:

- con la nota prot. n. A1600A/00026808 del 19 febbraio 2026, ha chiesto la designazione del relativo rappresentante al Direttore della Direzione Giunta regionale, il quale, con la nota prot. n. A1000A/00009020 del 23 febbraio 2026, ha designato il Dottor Marco Brandolini, Dirigente del Settore "Sviluppo e Capitale Umano", attestando la sua disponibilità a ricoprire l'incarico e l'assenza di incompatibilità, di cui al citato articolo 29, comma 10, della legge regionale n. 19/2009;

- ha acquisito agli atti la disponibilità dei Dirigenti, incardinati nella propria Direzione regionale, l'Architetto Paolo Mancin, Dirigente del Settore "Tutela ed uso sostenibile delle acque", e la Dottoressa Paola Molina, Dirigente del Settore "Pianificazione della gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato", a ricoprire l'incarico e le loro dichiarazioni circa l'assenza di incompatibilità di cui al citato comma 10.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

di nominare, ai sensi dell'articolo 29, comma 10, della legge regionale n. 19/2009, quali componenti della "Commissione di valutazione per i dirigenti degli enti di gestione delle aree naturali protette", per il quinquennio 2026-2031:

- il Dottor Marco Brandolini, Dirigente del Settore "Sviluppo e Capitale Umano",

- l'Architetto Paolo Mancin, Dirigente del Settore "Tutela ed uso sostenibile delle acque",

- la Dottoressa Paola Molina, Dirigente del Settore "Pianificazione della gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato";

di demandare al Direttore della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio l'individuazione del funzionario che svolga il ruolo di segretario;

che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice

Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.